



Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
e dei Trasporti
Servizio 4 – Edilizia Varia – Edilizia Abitativa
Gestione Patrimonio Abitativo
Piano Nazionale Edilizia Abitativa

BANDO PUBBLICO

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione –
Determinazione degli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di
beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l'anno 2021.

Con D.M.19 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato alla Regione siciliana l'importo di € 15.106.586,70, quale dotazione per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione - Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , art. 11, assegnata per l'anno 2021.

Con successivo D.M. 30 luglio 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale – n. 228 del 23 settembre 2021 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Regione siciliana, per le finalità di cui al Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, di cui alla L. 28 ottobre 2013, n.124 l'importo di € 1.983.087,99, per l'anno 2021.

Ai sensi del comma 4 dell'art.1 del citato D.M. 19 luglio 2021 “Al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, anche in forma coordinata con il Fondo destinato al sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, e' confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi”

Ai sensi del comma 6 dell'art.1 del citato D.M. 19 luglio 2021 “I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto”.

Ai sensi del comma 7 dell'art.1 del citato D.M. 19 luglio 2021 “Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate, ai sensi dell'art. 11 della citata legge 431 del 1998, ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, al fine di rendere l'utilizzo delle risorse statali assegnate più aderente alla domanda espressa nelle singole realtà locali”

Richiamato l'incontro tenutosi con l'A.N.C.I. Sicilia, in data 15 gennaio 2020.

Richiamato, altresì, il Promemoria prot. n.16705 del 12/04/2023, con il quale l'On.le Assessore ha fornito le indicazioni in merito alla linea da seguire al fine di attivare le procedure per l'emanazione del Bando Pubblico.

Il presente Bando impartisce le direttive e attribuisce gli adempimenti per pervenire alla ripartizione della quota del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'anno 2021.

Si da atto che la ripartizione verrà effettuata sulla scorta delle risorse che si renderanno disponibili e così determinate:

Assegnazione anno 2019 art.11 L.431/1998 – D.M. 19 luglio 2021	€ 15.106.586,70	Assegnazione utilizzabile anno 2021 art.11 L.431/1998 – D.M. 19 luglio 2021	€ 15.106.586,70
Somma derivante dal Fondo Morosità Incolpevole anno 2021	€ 1.983.087,99 di cui accertati e contabilizzati € 1.932.087,99	Somma utilizzabile derivante dal Fondo Morosità Incolpevole anno 2021	€ 1.893.413,30
		TOTALE	€ 17.000.000,00

REQUISITI

A tal fine, si richiamano i requisiti che devono possedere i richiedenti per l'ottenimento del sostegno in argomento:

- Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 40, comma 6 del D. Lgs. 286/1998 o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni;
- Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. In caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo;
- Essere titolari, per l'anno di riferimento 2021, di un Contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica o privata (con esclusione di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9; di quelli locati esclusivamente per usi turistici) e di alloggi di edilizia economica e popolari il cui contratto di locazione sia ancora in corso con gli enti gestori di settore debitamente registrato;
- Essere in possesso di certificazione ISE/ISEE riferita ai redditi percepiti nell'anno 2021 e rientrante entro i valori sotto riportati (ISE/ISEE con scadenza 31/12/2023);
- Non essere titolare di reddito di cittadinanza atteso che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26, e successive modifiche ed integrazioni;

MOTIVI DI ESCLUSIONE

- Contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 1° grado o tra coniugi non separati legalmente (in caso contrario allegare provvedimento di separazione o di divorzio del Tribunale);
- Aver riportato condanne per delitti non colposi puniti, con sentenza passata in giudicato, che comporti oltre due anni di reclusione o meno di due anni quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, come previsto

dalla L.R. n. 16/2018. Tale norma ha effetto fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato (art. 445, comma 2, codice di Procedura Penale).

- Cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande, queste saranno escluse.

CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI REDDITO

Fascia "A"

- ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS che per il corrente anno 2021 il valore è pari a € 13.405,08 (Circolare INPS n. 197 del 23/12/2021) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia "B"

- ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 15.347,85, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.324,05.

Fascia "COVID"

- ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.324,05.

Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2022 (prodotti nell'anno 2021) e l'ammontare del canone, riferito allo stesso anno 2021, va rilevato dal contratto di locazione.

Modalità di determinazione del contributo

Il contributo teorico calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE, calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e ss.mm.e.ii;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in giorni ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto;

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISEE "zero" è possibile soltanto in presenza di espressa attestazione nella quale si dichiari la fonte di sostentamento.

Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 14% l'incidenza del canone sul reddito (ISEE) di fascia "A"; in ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di € 3.098,74. Parimenti, il contributo massimo sarà commisurato in modo tale da ridurre al 24% l'incidenza del canone sul reddito (ISEE) di fascia "B" e fascia COVID; in ogni caso, il predetto contributo non potrà superare la somma di € 2.324,05 così come indicato dall'art. 2 del D.M. 7 giugno 1999.

E' fatta salva la possibilità di incremento del 25% dei limiti di reddito per i casi previsti dall'art. 2, comma 4, del citato D.M. lavori pubblici 7 giugno 1999, che dovrà essere, eventualmente, specificato sulla scheda. In tal caso, il reddito di fascia "A" non dovrà superare il limite massimo di € 16.756,35, mentre quello di fascia "B" non potrà superare il limite massimo di € 19.184,82, fatta eccezione per coloro i quali in possesso di un indice di situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Decorsi i termini dall'acquisizione delle istanze da parte dei richiedenti, questa Amministrazione provvederà alla ripartizione delle risorse che si renderanno disponibili, fissando la percentuale dell'entità dei contributi da corrispondere agli aventi diritto.

Qualora non sarà pervenuta alcuna richiesta riguardante da parte di soggetti di cui all'art.1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 con procedura di sfratto esecutivo in corso per cessata locazione, la quota del 25% del Fondo, a tali soggetti destinata, così come previsto dal D.M. 29 gennaio 2015, confluirà nel fondo generale.

Il contributo non sarà dovuto qualora l'importo effettivo risultante sia inferiore a € 50,00. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione del prospetto di liquidazione dei contributi, l'importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

Per determinare in modo univoco l'inserimento dei beneficiari, si rammenta che gli stessi devono possedere un reddito (ISEE) compreso tra € 0,00 e € 13.405,08 (Fascia "A") e tra € 13.405,09 e € 15.347,85 (Fascia "B") e che questo limite può essere superato, come già detto, esclusivamente nei casi rientranti nelle disposizioni di cui al citato art. 2, comma 4, del D.M. 7 giugno 1999, ma non potrà superare il limite massimo di € 16.756,35 (Fascia "A") e di € 19.184,82 (Fascia "B"), nonché per coloro i quali sono in possesso di un indice di situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi.

Il contratto di locazione dell'alloggio, regolarmente registrato, deve coincidere, nell'anno 2021, con la residenza del nucleo familiare.

I conduttori che hanno usufruito delle detrazioni di cui all'art.16 del T.U.I.R. (Testo unico imposte sui redditi), per effetto della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 4 aprile 2008, vanno esclusi dal beneficio del contributo in argomento.

Nel caso di decesso del beneficiario che ha già fatto richiesta per l'ottenimento del contributo, questo verrà assegnato agli eredi abitualmente conviventi con il de cuius.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione avverrà con accredito del contributo ottenibile su un Codice I.B.A.N. Validato, intestato ai richiedenti beneficiari del sussidio e che consenta l'accredito del contributo erogato dalla Regione siciliana.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Ai fini dell'erogazione del contributo le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 09:00 del giorno 4 settembre 2023 e fino alle ore 18:00 del giorno 3 novembre 2023 (termine perentorio), con l'inserimento,

previo accreditamento, dei dati e allegati su apposito portale web, accedendo alla piattaforma: <https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione>

Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica.

Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii. (Codice dell'Amministrazione Digitale c.d. "CAD"), per poter accedere alla compilazione occorre dotarsi delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (per le persone fisiche), e CIE (Carta Identità Elettronica) che consente ai cittadini di accedere ai servizi on-line delle Pubbliche Amministrazioni.

Lo SPID potrà essere richiesto ai gestori di identità accreditati all'indirizzo:

<https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>

Non verranno prese in considerazione le istanze inoltrate oltre il termine sopra indicato.

La data e l'ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico che, allo scadere del termine perentorio sopra indicato, non consente più la registrazione per la partecipazione al bando e il conseguente invio della domanda.

Eventuali problemi tecnici del sistema potranno essere comunicati tempestivamente al seguente indirizzo fondolocazionehelp@regione.sicilia.it.

E' prevista anche una sezione FAQ per eventuali quesiti da sottoporre all'Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE

- 1) Copia del contratto di locazione debitamente registrato;
- 2) Ove dovuto copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di registrazione;
- 3) attestazione ISE/ISEE rilasciata nell'anno 2023 (periodo di imposta anno 2021);
- 4) Eventuale autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% fermi restando i criteri già adottati nei precedenti bandi e non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Ciascun Comune dovrà provvedere, entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a pubblicare quest'ultimo all'Albo Pretorio Comunale on-line e/o a darne massima diffusione mediante appositi manifesti da affiggere negli idonei spazi presenti nelle vie cittadine.

Il Dipartimento summenzionato espletterà la relativa attività istruttoria, provvedendo anche ad erogare il contributo agli aventi diritto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ss.mm.e.ii..

I richiedenti, qualora lo riterranno necessario, potranno avvalersi dell'assistenza dei Comuni, dei CAF aderenti e dei Sindacati Inquilini accreditati, fermo restando che l'accesso al portale avverrà esclusivamente a mezzo SPID o CIE del richiedente.

Il presente Bando sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana per la pubblicazione, diffuso anche tramite il sito istituzionale dell'Assessorato alle Infrastrutture ed alla Mobilità ed inviato alle Amministrazioni Comunali dell'Isola, al fine di darne massima diffusione.

Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016-679

Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, rappresentato dall'Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, Via Leonardo Da Vinci n.161

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con recapito in Palermo, Via Leonardo Da Vinci n.161

Per conto del Titolare e del Responsabile, il trattamento viene effettuato anche dal sub- responsabile del trattamento, Servizio 4 “ Edilizia Varia – Edilizia Abitativa - Gestione Patrimonio Abitativo Piano Nazionale Edilizia Abitativa” rappresentato dal suo Dirigente pro-tempore con recapito in Palermo via Leonardo Da Vinci n 161

Per i servizi connessi alla piattaforma informatica per la gestione del bando il Responsabile del trattamento è l'Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica, rappresentato dal Dirigente generale pro-tempore con recapito in Palermo, Via Amm. Thaon De Revel n.20

Per particolari compiti tecnici o servizi riferibili alla piattaforma interviene nel trattamento dei dati il sub-Responsabile tecnico TIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Palermo, li

Il Funzionario Direttivo
geom. Rosario Filingeri

Il Dirigente del Servizio
arch. Gaetano Ciccone

Il Dirigente Generale
arch. Salvatore Lizzio